

EMERGENZA COVID 19:

MISURE FISCALI E PER L'ACCESSO AL CREDITO A DISPOSIZIONE DELLE PMI

- **DECRETO CURA ITALIA**
- **DECRETO LIQUIDITÀ**

RELATORI:

DOTT. ARMANDO DRAGONI,
RESPONSABILE AREA FISCALE – CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO

DOTT. EDOARDO PERSENICO,
RESPONSABILE UFFICIO CREDITO - CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO



EMERGENZA COVID 19:
MISURE FISCALI
A DISPOSIZIONE DELLE PMI

PARTE I°

DECRETO CURA ITALIA DL 18/2020

(In fase di conversione in Legge)

INDENNITÀ ARTIGIANI / COMMERCianti

SOGGETTI: lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione diretta e **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.** (artigiani / commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri)

Spetta anche a: collaboratori di imprese familiari/coadiuvanti, agenti/rappresentanti di commercio, soci di **società di persone** e di **capitali** iscritti alle Gestioni Inps.

OGGETTO: indennità per il mese di marzo di € 600 (aprile e maggio 800?)

COME: è erogata dall'INPS previa apposita domanda (per Aprile/maggio = automatica?)

NOTE: La predetta indennità non concorre alla formazione del reddito

Non sono previsti ulteriori requisiti (reddito-ISEE)

INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI / CO.CO.CO.

SOGGETTI: lavoratori autonomi (“professionisti”) titolari di **partita IVA “attiva” al 23.2.2020**, anche partecipanti di **studi associati / società semplici con attività di lavoro autonomo**.

Tali soggetti **non devono essere:** titolari di trattamento pensionistico diretto; iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Dall’agevolazione in esame sono **esclusi** i lavoratori autonomi iscritti ad Albi e alle rispettive Casse di previdenza professionale (ad esempio, Inarcassa, CNPADC), per i quali è previsto l’accesso allo specifico “Fondo per il reddito di ultima istanza

Spetta anche a: soggetti titolari di **rapporti di co.co.co. “attivi” al 23.2.2020** iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di un trattamento pensionistico diretto e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI

SOGGETTI: lavoratori dipendenti (ex art. 49, comma 1, TUIR); spetta ai soggetti con un **reddito complessivo da lavoro dipendente relativo al 2019 non superiore a € 40.000**

OGGETTO: il riconoscimento di un **premio per il mese di marzo 2020 pari a € 100 rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro** nel predetto mese.

COME: è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro (sostituto d'imposta ex artt. 23 e 29, DPR n. 600/73) a partire dalla **retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 "e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno"**; sarà "recuperato" dal datore di lavoro in compensazione tramite il mod. F24

NOTE: La predetta indennità non concorre alla formazione del reddito

CREDITO D'IMPOSTA NEGOZI E BOTTEGHE

SOGGETTI: esercenti attività d'impresa oggetto di sospensione

N.B. non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. "essenziali" di cui agli allegati 1 e 2, DPCM 11.3.2020 (ad esempio, negozi di alimentari, farmacie, ecc.);

OGGETTO: È previsto, **per il 2020**, il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta **pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.**

con riferimento al canone di locazione relativo agli immobili di **categoria catastale C/1** (negozi e botteghe); il canone deve essere stato **PAGATO**

COME: è utilizzabile esclusivamente in **compensazione tramite il mod. F24**. Con la Risoluzione 20.3.2020, n. 13/E l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6914", utilizzabile a decorrere dal 25.3.2020

NOTE: esclusi i contratti aventi ad oggetto l'affitto di rami d'azienda

CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

SOGGETTI: esercenti attività d'impresa e lavoratori autonomi

OGGETTO: È previsto, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico **credito d'imposta, pari al 50% delle spese sostenute e documentate** (fino ad un **massimo di € 20.000**) per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19.

Il **DL Liquidità** ha esteso il credito all'acquisto di **dispositivi di protezione individuale** (ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 / Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);

acquisto / installazione di **altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici** e a **garantire la distanza di sicurezza** interpersonale (ad esempio, barriere e pannelli protettivi).

detergenti mani e disinfettanti

COME: Le disposizioni attuative sono demandate ad un **apposito Decreto del MISE**

EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO A COVID-19

SOGGETTI: persone fisiche / enti non commerciali

OGGETTO: detrazione IRPEF pari al 30% per i soggetti che effettuano, nel 2020, erogazioni liberali in denaro e in natura, al fine di finanziare gli interventi necessari al contenimento / gestione dell'epidemia COVID-19, a favore di:

Stato / Regioni / Enti locali territoriali;

enti / istituzioni pubbliche;

fondazioni / associazioni.

L'ammontare della detrazione spettante **non può essere superiore a € 30.000**

COME: Detrazione del 30% in dichiarazione dei redditi. Erogazioni con mezzi tracciabili. Dichiarazione del beneficiario.

EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO A COVID-19

SOGGETTI: titolari di **reddito d'impresa** (e lavoro autonomo?)

OGGETTO: **deducibilità dal reddito d'impresa** delle erogazioni liberali, **in denaro e in natura**, effettuate nel 2020 **da parte di imprese**

Tali erogazioni sono **deducibili anche ai fini IRAP** "*nell'esercizio in cui sono effettuate*".

COME: Con riferimento alle **erogazioni liberali in natura** sono applicabili gli artt. 3 e 4, DM 28.11.2019 e pertanto si evidenzia che l'ammontare della detrazione / deduzione spettante è quantificato sulla base:

del **valore normale** del bene (nel caso in cui il valore del bene sia **superiore a € 30.000 e non determinabile con criteri oggettivi** il donatore deve acquisire una **perizia giurata attestante il valore del bene** "*recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene*")

devono risultare da **atto scritto** contenente una dichiarazione:

- del **donatore**, relativamente al **valore del bene donato**;
- del **destinatario**, in merito all'**utilizzo del bene ricevuto per lo svolgimento dell'attività statutaria** volta al perseguimento di **finalità civiche / solidaristiche / utilità sociale**

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI

SOGGETTI: tutti i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia

OGGETTO: la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte / trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, che scadono

nel periodo **8.3 - 31.5.2020**

O del **mod. IVA 2020** in scadenza il 30.4.2020 e **modello IVA TR a rimborso**;

O dei **mod. INTRA** relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile da presentare rispettivamente il 25.3, 27.4 e 25.5.2020;

O della **comunicazione dati della liquidazione IVA** del primo trimestre 2020 in scadenza l'1.6.2020;

O del c.d. "**spesometro estero**" relativo al primo trimestre 2020, in scadenza il 30.4.2020;

O della comunicazione delle **operazioni collegate al turismo** effettuate in contanti nel 2019

NOTE: Gli adempimenti sospesi **dovranno essere effettuati entro il 30.6.2020**, senza sanzioni

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI

OGGETTO: Nessuna sospensione è prevista per:

- Emissione e invio delle **fatture elettroniche**; pertanto anche in caso di sospensione dell'attività dell'impresa, la stessa ha l'obbligo di emettere le fatture nei termini ordinari: 12 giorni dall'esecuzione dell'operazione per le fatture immediate oppure entro il 15 del mese successivo per le fatture differite;
- Memorizzazione e invio dei **corrispettivi telematici**
- **NOTE:** la **sospensione opera** nel caso dei soggetti che **non sono ancora dotati di RT** e inviano i corrispettivi mediante le procedure dell'Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo = **proroga al 30.06.2020**

RITENUTE NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI

Riferimento: nuova disciplina delle ritenute nei contratti di appalto / subappalto c.d. "labour intensive" introdotta dall'art. 17-bis, D.Lgs n. 124/2019 che prevede **a carico del committente la verifica dell'avvenuto versamento delle ritenute da parte dell'appaltatore;**

OGGETTO: l'Agenzia, nella Circolare n. 8/E specifica che **la sospensione dell'obbligo di versamento delle ritenute alla fonte** e il conseguente controllo da parte committente **operano esclusivamente** in capo ai soggetti:

O **esercenti specifiche attività**, individuati dagli artt. 8, DL 9/2020 e 61, c, 2 e 3, DL 18/2020

O **con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 2 mln** di cui all'art. 62, c. 2, DL 18/2020;

O con domicilio fiscale / sede legale o operativa nei **Comuni della "zona rossa" di prima istituzione** della Lombardia e del Veneto.

NOTE: Di conseguenza soltanto nelle predette ipotesi risulta disapplicabile, per il periodo di sospensione, la disciplina prevista dal citato art. 17-bis e il committente potrà effettuare il pagamento del corrispettivo eventualmente maturato senza necessità di procedere alla predetta verifica.

SOSPENSIONE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO / CONTROLLO / PROCEDIMENTI TRIBUTARI

OGGETTO: Il c.d. "Decreto Cura Italia", ha previsto la sospensione dei termini:

- **dall'8.3 al 31.5.2020** relativamente all'attività di accertamento, liquidazione, controllo, riscossione e contenzioso da parte degli Uffici;
- dal 9.3 al 15.4.2020 (prorogato all'11.5.2020 dal c.d. "Decreto Liquidità") relativi ai procedimenti tributari.

È inoltre in discussione la **proroga di 2 anni** dell'attività di accertamento a favore degli Uffici

NOTE: A tal proposito va evidenziato che in sede di conversione del "Decreto Cura Italia" è stato approvato un emendamento a seguito del quale viene meno tale ultima disposizione e pertanto gli Uffici non dispongono di ulteriori 2 anni per l'accertamento.

Il direttore dell'AE ha annunciato 8,5 milioni di atti entro fine anno

SOSPENSIONE VERSAMENTO CARTELLE DI PAGAMENTO E AVVISI ESECUTIVI

OGGETTO: È disposta la sospensione dei termini di versamento in scadenza nel periodo 8.3 - 31.5.2020 delle somme derivanti da:

- O **cartelle di pagamento** emesse dall'Agente della riscossione
- O **avvisi di accertamento esecutivi** ex art. 29, DL n. 78/2010
- O **avvisi di addebito INPS esecutivi** ex art. 30, DL n. 78/2010
- O **atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane** ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione
- O **atti di ingiunzione fiscale** emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910
- O **atti esecutivi emessi dagli Enti locali** ex art. 1, comma 792, Finanziaria 2020

NOTE: I versamenti sospesi devono essere effettuati in **unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia **entro il 30.6.2020**.

NON SONO SOSPESI GLI AVVISI BONARI

SOSPENSIONE VERSAMENTO ROTTAMAZIONE RUOLI / SALDO E STRALCIO

OGGETTO: È previsto altresì il **differimento all'1.6.2020** (il 31.5 cade di domenica) dei termini di versamento delle somme dovute ai fini della c.d.

- "rottamazione dei ruoli",
- "stralcio e saldo"
- rispettivamente **in scadenza il 28.2.2020 e 31.3.2020.**

NOTE: I versamenti sospesi devono essere effettuati in **unica soluzione entro il 01.6.2020.**

SOSPENSIONI TERMINI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

OGGETTO: È disposta la sospensione

per il periodo **9.3 - 15.4 (ulteriormente prorogato all'11.05.2020)**

dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti civili e penali

NOTE: Come espressamente precisato dal comma 21 dell'art. 83 in esame, *"le disposizioni ... in quanto compatibili, si applicano altresì ai **procedimenti relativi alle commissioni tributarie***

La sospensione in esame opera altresì:

per la **notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie;**

per il **reclamo / mediazione** ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92

PROROGA MUD

È prevista la **proroga dal 30.4 al 30.6.2020** del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

BONUS PUBBLICITA' (CREDITO IMPOSTA)

SOGGETTI: imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi

OGGETTO: Per il 2020, il c.d. "**Bonus pubblicità**" a favore di COLORO che investono in "campagne pubblicitarie" è **concesso nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati** (anziché del 75% degli investimenti incrementali).

COME: Per accedere all'agevolazione i soggetti interessati devono **presentare un'apposita istanza telematica** tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello.

NOTE: In particolare, **per il 2020**, la "**Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**", contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare (a carattere "prenotativo") **va presentata dall'1.9 al 30.9.2020**.

BONUS EDICOLE (CREDITO D'IMPOSTA)

SOGGETTI: esercenti attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici

OGGETTO: È previsto, **per il 2020, l'aumento a € 4.000** (per il 2019 era pari a € 2.000) del c.d. "Bonus edicole", ossia del credito d'imposta (ex art. 1, commi da 806 a 809, Finanziaria 2019) a favore delle «edicole» **parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI** con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita, nonché ad altre eventuali spese di locazione / altre spese individuate dal MEF, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.

Per il 2020, il credito d'imposta in esame è **parametrato anche alle spese:**

- di fornitura di **energia elettrica / servizi telefonici / Internet;**
- per i servizi di **consegna a domicilio** delle copie di **giornali.**

NOTE: è **esteso anche alle imprese di distribuzione della stampa** che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in Comuni con un solo punto vendita

APPROVAZIONE BILANCI 2019

SOGGETTI: le società: spa, sapa, **srl**, società cooperativa e mutua assicuratrice

OGGETTO: In deroga alle disposizioni civilistiche (artt. 2364, comma 2 e 2478-bis, C.c.) o alle diverse previsioni statutarie, **l'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019 è convocata entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio (rispetto agli ordinari 120 giorni). Quindi, di fatto, l'assemblea per l'approvazione del **bilancio 2019** può essere **convocata entro il 28.6.2020.**

NOTE: anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:

- **il voto può essere espresso per via elettronica o per corrispondenza;**
- **l'assemblea si può svolgere, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto,** ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

Le **srl** possono inoltre consentire che **l'espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto**

STATUTI ENTI DEL TERZO SETTORE

Con la modifica del comma 2 dell'art. 101, D.Lgs. n. 117/2017 (c.d. "Codice del Terzo settore", CTS) è stato differito dal 30.6 al 31.10.2020 il termine per la modifica degli statuti delle ONLUS / ODV / APS.

BILANCI ENTI DEL TERZO SETTORE

È, infine, previsto, **per il 2020**, a favore delle **ONLUS / ODV / APS** iscritte nei relativi registri per le quali il termine di approvazione del bilancio ricade nel "**periodo emergenziale**" (**1.2 - 31.7.2020**) la possibilità di **approvare il proprio bilancio entro il 30.10.2020** "anche *in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto*".

EMERGENZA COVID 19:
MISURE FISCALI
A DISPOSIZIONE DELLE PMI

PARTE II°
DECRETO LIQUIDITA'
(IN FASE DI CONVERSIONE IN LEGGE)

DIFFERIMENTO ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

OGGETTO: differimento entrata in vigore del codice della crisi d'impresa

È disposto il **differimento dal 15.8.2020 all'1.9.2021** dell'entrata in vigore del "*Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza*".

La proroga **non riguarda** le disposizioni relative:

- agli assetti organizzativi dell'impresa di cui art. 375, D.Lgs. n. 14/2019;
- alla responsabilità degli amministratori di cui all'art. 378, D.Lgs. n. 14/2019;
- alla **nomina dell'organo di controllo** di cui all'art. 379, D.Lgs. n. 14/2019.

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE

Il DL Liquidità prevede che **dal 9.4 al 31.12.2020 non sono applicabili** le seguenti disposizioni in materia di **perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale**:

- artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3;
- artt. 2447 e 2482-ter, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;
- art. 2482-bis, comma 5, C.c. in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
- art. 2482-bis, comma 6, C.c. in base al quale è applicabile, in quanto compatibile, il comma 3 dell'art. 2446 in base al quale nel caso in cui le azioni emesse siano senza valore nominale è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
- art. 2484, comma 1, n. 4, C.c. in base al quale le spa / sapa / srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
- art. 2545-duodecies, C.c. che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative.

DEROGA POSTERGAZIONE FINANZIAMENTO SOCI

È disposto che ai finanziamenti effettuati a favore delle società di capitali nel periodo 9.4-31.12.2020 **non sono applicabili** le disposizioni previste:

- dall'art. 2467, C.c. in base al quale il **rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato** rispetto alla soddisfazione degli altri creditori;
- dall'art. 2497-quinquies, C.c. che richiama il citato art. 2467 relativamente ai finanziamenti effettuati dai soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento o da altri soggetti sottoposti alla società.

RIMESSIONE IN TERMINI PER VERSAMENTI SCADUTI IL 16.03.2020

Il "DL Cura Italia" aveva concesso il **differimento al 20.3.2020** del termine dei versamenti in scadenza il 16.3.2020. Il DL Liquidità **differisce ulteriormente detto termine al 16.4.2020.**

Tale disposizione opera a favore di **tutti i soggetti**, a prescindere dalla natura giuridica dalla tipologia di attività e dalla dimensione.

Di conseguenza sono validi i versamenti **effettuati entro il 16.4.2020** se scaduti il 16.3 (e prorogati al 20.3) relativi a:

- **IVA mese di febbraio e saldo IVA 2019**, in un'unica soluzione o in forma rateale;
- **ISI e IVA** forfetaria dovute per il 2020 relativamente agli **apparecchi da divertimento**;
- **ritenute d'acconto operate a febbraio**;
- **tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali**;
- **contributi previdenziali ed assistenziali** relativi alle retribuzioni maturate nel **periodo di paga di febbraio**, nonché contributi dovuti alla **Gestione separata INPS**, compresi i contributi / premi INAIL.

SOSPENSIONE VERSAMENTI APRILE / MAGGIO

E' facolta dei contribuenti sospendere i versamenti di:

COSA?

- **ritenute alla fonte** sui redditi di lavoro dipendente / assimilato e alle trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta;
- **IVA;** e **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL**

QUANDO?

I **versamenti sospesi** sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione **entro il 30.6.2020;**
- Oppure in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.

SOSPENSIONE VERSAMENTI APRILE / MAGGIO

CHI?

A favore dei **soggetti**:

- esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo** con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- con **ricavi / compensi NON SUPERIORI a € 50 milioni** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al **9.4.2020**, ossia in generale **nel 2019**
- è prevista la sospensione dei versamenti "*in autoliquidazione*"

in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020

- in presenza di una **riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%:**
- nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
- nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.

SOSPENSIONE VERSAMENTI APRILE / MAGGIO

CHI?

A favore dei **soggetti**:

- esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo** con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- con **ricavi / compensi SUPERIORI a € 50 milioni** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al **9.4.2020**, ossia in generale **nel 2019**
- è prevista la sospensione dei versamenti "*in autoliquidazione*"

in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020

- in presenza di una **riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 50%**:
- nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
- nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.

SOSPENSIONE VERSAMENTI APRILE / MAGGIO

A favore dei **soggetti** esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo:

- con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle **Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**;
- che hanno subito una **riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%** rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020;

opera la sospensione dei **versamenti relativi all'IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio**, a prescindere dal volume dei ricavi / compensi 2019.

I **versamenti sospesi** sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione **entro il 30.6.2020**;
- Oppure in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.

SOSPENSIONE VERSAMENTI APRILE / MAGGIO

Con riferimento ai **soggetti esercenti specifiche attività**, individuati:

dall'art. 8, DL n. 9/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator);

dall'art. 61, DL n. 18/2020 (ad esempio, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, **impianti sportivi, palestre, piscine** e centri natatori / soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi / soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse / corsi, fiere ed eventi / **attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub**, ecc.);

il DL Liquidità dispone che **"restano ferme" le sospensioni già previste.**

Per i predetti soggetti la sospensione opera per i termini che scadono nel periodo **2.3 - 30.4.2020**

- relativi a: **versamento delle ritenute alla fonte** su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73;
- **versamenti / adempimenti** connessi con i **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.**

Gli stessi potevano beneficiare anche della **sospensione del termine di versamento dell'IVA scaduta nel mese di marzo**, ossia l'IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019.

SOSPENSIONE VERSAMENTI APRILE / MAGGIO

SOSPENSIONE RITENUTA SOGGETTI CON RICAVI / COMPENSI FINO A € 400.000

Per effetto di quanto stabilito dal c.d. "Decreto Cura Italia", a favore dei soggetti:

- con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- con **ricavi / compensi non superiori a € 400.000** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020, ossia in generale, nel 2019;
- il sostituto d'imposta **poteva non operare la ritenuta** d'acconto sui redditi di lavoro autonomo / provvigioni **pagati nel periodo 17.3 - 31.3.2020**.

A tal fine **il percipiente** (lavoratore autonomo / agente / rappresentante):

- **non** doveva aver **sostenuto** nel mese di febbraio **spese per prestazioni di lavoro dipendente / assimilato**;
- doveva **rilasciare un'apposita dichiarazione** attestante che i ricavi / compensi non sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi della disposizione in esame.

SOSPENSIONE VERSAMENTI APRILE / MAGGIO

SOSPENSIONE RITENUTA SOGGETTI CON RICAVI / COMPENSI FINO A € 400.000

Ora il Decreto prevede la possibilità di **non operare la ritenuta sui ricavi / compensi pagati nel periodo 17.3 - 31.5.2020**. A ciò si collega l'ulteriore verifica che "*nel mese precedente*" non siano state sostenute spese per lavoro dipendente / assimilato.

Le **ritenute d'acconto non operate** dal sostituto d'imposta **devono essere versate** direttamente dal percipiente, senza sanzioni ed interessi (utilizzando lo specifico codice tributo di prossima emanazione da parte dell'Agenzia delle Entrate):

- in **unica soluzione entro il 31.7.2020** (in precedenza, 31.5);
- ovvero
- in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 31.7.2020.

ACCONTI PER ANNO IMPOSTA 2020

Per il 2020, non è sanzionato l'insufficiente versamento dell'acconto
IRPEF / IRES / IRAP

qualora quanto versato risulti **non inferiore all'80%** della somma dovuta sulla base del mod. REDDITI / IRAP 2021.

Ciò consente quindi di determinare i predetti acconti 2020 su base **previsionale** con **una tolleranza del 20%** rispetto all'imposta risultante dal mod. REDDITI / IRAP 2021

La misura si applica anche agli acconti:

- Cedolare secca
- IVIE e IVAFE
- Imposta sostitutiva forfettari

PROROGA TERMINI CONSEGNA CU 2020

Per il 2020, è disposta:

- la proroga **al 30.4** del termine di **consegna ai percipienti** delle CU 2020;
- la **non applicazione della sanzione per la tardiva trasmissione delle CU 2020 all'Agenzia delle Entrate** qualora le stesse siano inviate **entro il 30.4**. Di fatto, è possibile desumere una sorta di proroga (al 30.4) anche dell'invio all'Agenzia delle CU 2020 connesse con la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Si rammenta che detto termine è stato già oggetto di proroga al 31.3.2020 ad opera del DL n. 9/2020. Resta fermo al 31.10.2020 il termine per l'invio delle CU 2020 non connesse con la dichiarazione dei redditi precompilata (ad esempio, CU relative a lavoro autonomo).

PROROGA VALIDITA' «DURF» APPALTI/ SUBAPPALTI "labour intensive"

È previsto che i certificati di affidabilità fiscale (c.d. "DURF"), emessi entro il 29.2.2020 dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito dei contratti di appalto / subappalto c.d. "labour intensive", **conservano validità fino al 30.6.2020.**

Si rammenta che il possesso del predetto certificato, attestante la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente alla scadenza delle ritenute degli specifici requisiti di cui al comma 5 dell'art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/97 consente alle imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici di "sfuggire" ai nuovi obblighi introdotti in materia di ritenute / compensazione nell'ambito dei suddetti contratti.

IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

Al fine di semplificare il **versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche** di importo superiore a € 77,47 "senza IVA" è stato riformulato il comma 1-bis dell'art. 17, DL n. 124/2019 prevedendo, come desumibile dalla citata Relazione illustrativa, che:

- se l'**imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre** sia di importo **inferiore a € 250**, ma l'importo complessivo **per il primo e secondo trimestre è superiore a € 250**, il versamento va effettuato **entro il 20.7**;
- se l'**imposta di bollo dovuta per le fatture emesse nel primo e nel secondo trimestre è complessivamente inferiore a € 250**, il versamento dell'**imposta di bollo relativa al primo e secondo trimestre** va effettuato **entro il 20.10**.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Contatti:

fiscale@artigiani.lecco.it

credito@artigiani.lecco.it